



Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

Prot. 12720/2017/PNA

Relazione annuale

*sulle attività svolte dal
Procuratore nazionale e dalla Direzione
nazionale antimafia e antiterrorismo*

*nonché
sulle dinamiche e strategie della criminalità
organizzata di tipo mafioso*

*nel periodo
1° luglio 2015 – 30 giugno 2016*

12 Aprile 2017



8.2 - Criminalità ambientale

(Coordinatore: R. Pennisi)

In occasione delle relazioni degli anni precedenti si erano delineate le tendenze della criminalità ambientale in tema di traffici di rifiuti, ovviamente basandole sui dati noti alla Direzione grazie alla conoscenza che si aveva delle dinamiche investigative in corso, sulle cui strategie la Direzione stessa non aveva mai mancato di intervenire.

E nel far ciò si era impegnata a far intendere come l'essenza del fenomeno non dovesse cercarsi nelle ingerenze della criminalità mafiosa nello specifico settore, bensì nelle deviazioni dal solco della legalità, per puro e vile scopo utilitaristico:

- a) delle imprese svolgenti attività generatrici di rilevanti quantitativi di rifiuti, il cui corretto smaltimento avrebbe dovuto avere un posto di riguardo nella organizzazione aziendale;
- b) nonché delle imprese svolgenti attività nello specifico settore della gestione dei rifiuti.

Nella presente relazione potrà darsi conto della correttezza della predetta impostazione, grazie al disvelarsi delle indagini che erano in corso di svolgimento, per effetto della adozione di provvedimenti che le hanno fatte emergere dalla riservatezza investigativa che le ricopriva.

Basti citare, quanto a *sub a*), gli esiti della complessa ed estremamente importante indagine della DDA di Potenza (p.p. n. 4542/2010-21 DDA), cui ha dato valido contributo questa Direzione con la applicazione di una componente del suo Polo Criminalità Ambientale, che ha consentito di svelare le attività criminali nel settore dei rifiuti di una delle più importanti aziende di questo Paese, l'ENI, cui si è fondatamente addebitato (v. ordinanza di custodia cautelare personale e reale del GIP di Potenza del 29.03.2016, n. 4542/2010 R.G.N.R. - N.3154/2011 R.G.G.I.P):

Il reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 cp e 260 Dec. L.vo n° 152/2006 perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, GHELLER Ruggero, quale responsabile del Distretto Meridionale dall'ottobre 2011 al settembre 2014, TROVATO Enrico, quale responsabile del Distretto Meridionale dal settembre 2014, ANGELINI Roberta, quale Responsabile SIME (Sicurezza, Salute, Ambiente & Permitting) di Viggiano dal luglio 2012, LISANDRELLI Vincenzo, quale Coordinatore Ambiente del SIME dall'ottobre 2012 al dicembre 2014, ALLEGRO Nicola, quale Responsabile Operativo del CO.VA. di Viggiano nell'unità Operations Distretto Meridionale (OPME) dal luglio 2013, BAGATTI Luca, quale Responsabile della produzione del Distretto Meridionale dall'ottobre 2013, CIRELLI Antonio, quale dipendente ENI nel comparto ambiente quale tecnico dal 1° luglio 2005, GENTILE Flavio Salvatore, quale dipendente ENI con mansione di Capo Impianto – Responsabile della Centrale Operativa del COVA, LAMBIASE Salvatore, quale direttore dell'Ufficio Compatibilità delle Acque presso la Regione Basilicata, AVERSA Rocco Antonio, MAZZOTTA Salvatore, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore delegato della ECOSISTEM Srl, con sede legale in Lamezia Terme (CZ) alla loc. Lenza Viscardi snc, CURCIO Antonio, quale dipendente della ECOSISTEM Srl con l'incarico di gestire il contratto di smaltimento dei rifiuti ENI COVA, MUNARI Emilio, Amministratore Unico della IREOS SpA, con sede legale in Genova alla via Stefano Turr 165, ROBELLO Massimo e FUMAGALLI Silvio, dipendenti della IREOS incaricati della gestione del contratto di smaltimento dei rifiuti ENI COVA,



SAVINO Nicola, Presidente del Consiglio di Amministrazione di TECNOPARCO VALBASENTO SpA con sede legale in Pisticci alla via Pomarico snc, SCARCELLI Domenico, direttore tecnico – responsabile di laboratorio della TECNOPARCO, CRISCUOLO Giuseppe, Amministratore Unico della CRISCUOLO ECO-PETROL SERVICE srl, con sede legale in Viggiano – Z.I. loc. Cembrina, CRISCUOLO Carmela, socia ed Amministratore di fatto della Società Criscuolo Eco-Petrol Service, CARLUCCI Teresa, dipendente della Criscuolo Eco-Petrol Service, DE CRISTOFARO Francesco e DE CRISTOFARO Giovanni, rispettivamente Amministratore Unico e Procuratore Speciale della DE CRISTOFARO Srl, con sede legale in Lucera (FG) alla Contrada Montaratro S.P. 109 Km 28, FRAGOMENI Giuseppe e BERTUCCI Maria Rosa, rispettivamente Amministratore Unico e Responsabile Tecnico della I.A.M. SpA, con sede legale in Reggio Calabria alla via Argine Destro Annunziata 13/B, MORISE Vincenzo, Amministratore Unico della CONSULECO Srl, con sede legale in Bisignano (CS) alla loc. Muccone 24, FORINA Italo, Amministratore Unico della SOLVIC Srl con sede legale nel Comune di Canosa in via Cerignola km 0,900, CARDUCCI Longino e LATINI Fausto, rispettivamente Responsabile ed Amministratore delegato della UNIPROJECT Srl, avente sede legale ed operativa nel Comune di Maltignano (AP) alla via Bonifica n°2, zona industriale Basso Marino, al fine di consentire ad ENI Spa un ingiusto profitto, consistente nel risparmio dei costi del corretto smaltimento dei rifiuti liquidi prodotti dall'impianto ENI COVA di Viggiano (PZ), davano vita ad un'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti che, servendosi di una complessa organizzazione imprenditoriale (costituita da mezzi e capitali), poneva in essere una pluralità di operazioni condotte ininterrottamente con le seguenti modalità:

- il CO.VA. di Viggiano produceva, in concomitanza con l'attività di estrazione petrolifera, ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi (provenienti rispettivamente dalle vasche TA002 e TM001 della linea 560, contenenti sostanze quali metildietanolammina MDEA e glicole trietilenico), rifiuti che, data la loro origine e composizione, avrebbero dovuto essere contrassegnati dai codici CER 19 02 04* (quelli provenienti dalla vasca V560-TA-002, ossia "miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso") e 13 05 08* (quelli provenienti dalla vasca V560-TM-001, ossia "miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua") e che, al contrario, venivano dal management ENI (composto da GHELLER Ruggero, TROVATO Enrico, ANGELINI Roberta, LISANDRELLI Vincenzo, ALLEGRO Nicola, BAGATTI Luca, CIRELLI Antonio e GENTILE Flavio Salvatore) qualificati in maniera del tutto arbitraria ed illecita con il codice CER 16 10 02 non pericoloso, condotta questa che consentiva alla società petrolifera di smaltire ingenti quantità di reflui liquidi, presso gli impianti di smaltimento sotto indicati, con un trattamento non adeguato e notevolmente più economico (al costo di euro 33,01 per tonnellata in luogo di quello previsto per il codice CER 19 02 04*, i cui costi variavano a seconda degli operatori da 40 euro a tonnellata a 90 euro a tonnellata) nonché di trasferire la parte restante dei reflui liquidi presso il Pozzo Costa Molina 2, dove i medesimi liquidi venivano reiniettati (sebbene l'attività di reiniezione non risultasse ammissibile per la presenza di sostanze pericolose in essi contenute) **per un quantitativo pari a 854.101,45 tonnellate nel solo periodo ricompreso tra settembre 2013-settembre 2014**, attività di reiniezione che permetteva ad ENI di risparmiare anche i costi necessari per lo smaltimento **per un importo pari (per i reflui reiniettati tra settembre 2013 e settembre 2014) al valore ricompreso tra i 34.164.040 di euro ed i 76.869.090 di euro (importi questi risultati variabili a seconda dei prezzi richiesti dagli operatori utilizzabili per lo smaltimento, che andavano da 40 euro a tonnellata a 90 euro a tonnellata)**;
- il dr. LAMBIASE, in qualità di dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata, autorizzava con atto di rinnovo n. 0146217/75AB del 9.9.2013 (e qualificando il provvedimento come modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera I-bis e art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06) lo scarico nelle unità geologiche profonde Pozzo Costa Molina 2 dei reflui raccolti nel serbatoio V560-TA-002, liquidi che per la loro composizione ed origine – e soprattutto per la presenza in essi di sostanze quali metildietanolammina (MDEA) e glicole trietilenico - non potevano essere reiniettati nel citato Pozzo, trattandosi di rifiuti speciali pericolosi a cui andava attribuito il codice CER 19 02 04*, intenzionalmente procurando un vantaggio patrimoniale ingiusto alla società ENI pari al risparmio dei costi di smaltimento dei reflui che la società petrolifera avrebbe dovuto sostenere utilizzando il codice CER corretto, omettendo inoltre di adottare i conseguenti provvedimenti (che avrebbero potuto portare anche alla sospensione dell'attività di reiniezione) a seguito dell'accertamento dei superamenti - nelle acque reimmesse nel pozzo Costa Molina 2 - dei limiti imposti nell'appendice 2 della modifica non sostanziale, sopra indicata, superamenti attestati dalla stessa ENI nei certificati di analisi trasmessi bimestralmente (prescrizione 9 lett. d) e comunque compendiate nella nota del gestore dell'impianto del 28 ottobre 2014;
- le società ECOSISTEM Srl (a cui facevano capo AVERSA Rocco Antonio, MAZZOTTA Salvatore e CURCIO Antonio), IREOS SpA (a cui facevano capo MUNARI Emilio, ROBELLO Massimo e



FUMAGALLI Silvio), TECNOPARCO VALBASENTO SpA (a cui facevano capo SAVINO Nicola e SCARCELLI Domenico), CRISCUOLO ECO-PETROL SERVICE srl (a cui facevano capo CRISCUOLO Giuseppe, CRISCUOLO Carmela e CARLUCCI Teresa), DE CRISTOFARO Srl (a cui facevano capo DE CRISTOFARO Francesco e DE CRISTOFARO Giovanni), I.A.M. SpA (a cui facevano capo FRAGOMENI Giuseppe e BERTUCCI Maria Rosa), CONSULECO Srl (a cui faceva capo MORISE Vincenzo), SOLVIC Srl (a cui faceva capo FORINA Italo) e UNIPROJECT Srl (a cui facevano capo CARDUCCI Longino e LATINI Fausto), provvedevano di concerto dapprima al trasporto dei predetti rifiuti liquidi pericolosi dal CO.VA. fino ai vari impianti (peraltro non tutti autorizzati alle relative attività di trattamento e/o smaltimento per determinate tipologie di rifiuti) a loro facenti capo, ove i rifiuti – nel quantitativo totale di 594.671 tonnellate per gli anni 2013 e 2014 - venivano conferiti, trattati e/o smaltiti utilizzando un codice CER falso (il CER 16 10 02 che comportava un costo di 33,01 per tonnellata) e comunque diverso da quelli che avrebbero dovuto essere applicati (ossia CER 19 02 04* e 13 05 08* che comportavano costi superiori e ricompresi tra i 40 ed i 90 euro per il CER 19 02 04* ed euro 160 per il CER 13 05 08*), operazioni che consentivano ad ENI, grazie alla complicità degli altri operatori, di ottenere per gli anni 2013 e 2014 un risparmio dei costi di smaltimento - e dunque un profitto ingiusto - di valore ricompreso tra i 37.347.881 euro ed i 10.084.031 euro, e che permettevano alle altre società, titolari di impianti non autorizzati, di introitare volumi di reddito diversamente non realizzabili,

condotte ed attività che in definitiva, attraverso sia il risparmio dei costi ottenuto grazie alla reiniezione dei reflui nel Pozzo Costa Molina 2 che quello raggiunto smaltendo i rifiuti liquidi con un CER non corretto, permettevano all'azienda petrolifera di incamerare un profitto ingiusto di valore compreso tra i 44.248.071 euro ed i 114.216.971 euro.

In Viggiano, Pisticci, Lucera, Gioia Tauro (RC), Bisignano (CS), Canosa di Puglia (BAT) e Maltignano (AP), a partire almeno dal 2013 e fino almeno alla data odierna.”

E si è detto prima “fondatamente” in quanto la impresa, dopo aver tentato di neutralizzare l'intervento repressivo con un tanto infondato quanto vano ricorso per riesame, ha alla fine manifestato la disponibilità ad effettuare interventi di adeguamento degli impianti, in termini tali da far sì che lo svolgimento della attività produttiva non si sostanziasse nella violazione della normativa ambientale.

Ed, ancora, la indagine della DDA di Napoli n. 43507/1 3 R.G.N.R., per i seguenti reati:

Artt. 110 c.p., 260 D.Lvo 152/06, perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità, GILOTTI Alessandro di legale rappresentante della KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.a., GRILLO Roberto di procuratore della KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.a., nonché “terminal manager” del deposito fiscale di Napoli dall'11/09/2012, CERRETO Luigi di procuratore della KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.a., nonché “terminal manager” del deposito fiscale di Napoli sino al 10/09/2012, CAPPUCCIO Marco di procuratore, responsabile delle operazioni e terminale marittimo della KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.a., gestore dell'impianto IPPC Kupit di Napoli sino al 10/09/2012, PALMESE Pasquale di procuratore, responsabile delle operazioni e terminale marittimo della KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.a., deposito fiscale di Napoli, nonché gestore dell'impianto IPPC Kupit di Napoli dall'11/09/2012, ZACCARO Roberto, consigliere d'amministrazione, nonché Direttore delle risorse umane, acquisti e appalti della Kuwait Petroleum Italia S.p.a. di Roma, nonché “gestore dell'emergenza” determinatasi presso il deposito Kuwait di Napoli dopo il 7/11/13, CORTESE Giuseppe, coordinatore della movimentazione del deposito fiscale Kuwait di Napoli, e NASTI Maria Rosaria, ingegnere responsabile Prevenzione e Protezione dei depositi di Napoli della Kuwait Petroleum, Italia S.p.a., a decorrere dal mese di dicembre 2010 stocavano in maniera organizzata e continuativa nonché mediante allestimento di mezzi, ingenti volumi di acque oleose - rifiuti pericolosi identificati con codice CER 13.5.07- per un quantitativo pari a 42.011 mc, all'interno dei serbatoi installati nel deposito fiscale Kupit di Napoli - serbatoi nr. 309, 316, 319 - per un quantitativo corrispondente a mm 1.203 nel serbatoio n° 9, a mm 8.930 nel serbatoio n° 318, a cm 339 nel serbatoio n° 300 e a cm 793,9 nel serbatoio n° 310 e per un quantitativo pari a 801.377 lt nel serbatoio n° 11, al fine di trarne profitto e, in particolare, di non sostenere le spese per lo smaltimento. Accertato in Napoli dal dicembre 2010, con condotta perdurante.



*Artt. 110 c.p., 260 D.Lvo 152/06, perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità, GILOTTI Alessandro di legale rappresentante della KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.a., GRILLO Roberto di procuratore della KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.a., nonché “terminal manager” del deposito fiscale di Napoli dall’11/09/2012, CERRETO Luigi di procuratore della KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.a., nonché “terminal manager” del deposito fiscale di Napoli sino al 10/09/2012, CAPPUCCIO Marco di procuratore, responsabile delle operazioni e terminale marittimo della KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.a., gestore dell’impianto IPPC Kupit di Napoli sino al 10/09/2012, PALMESE Pasquale di procuratore, responsabile delle operazioni e terminale marittimo dal marzo 2013 della KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.a., deposito fiscale di Napoli, nonché gestore dell’impianto IPPC Kupit di Napoli, dall’11/09/2012, ZACCARO Roberto, consigliere d’amministrazione, nonché Direttore delle risorse umane, acquisti e appalti della Kuwait Petroleum Italia S.p.a. di Roma, nonché “gestore dell’emergenza” determinatasi presso il deposito Kuwait di Napoli dopo il 7/11/13, CORTESE Giuseppe, coordinatore della movimentazione del deposito fiscale Kuwait di Napoli, e NASTI Maria Rosaria, ingegnere responsabile Prevenzione e Protezione dei depositi di Napoli della Kuwait Petroleum, Italia S.p.a., a decorrere dal mese di dicembre 2010 gestivano e smaltivano in maniera organizzata e continuativa nonché mediante allestimento di mezzi, ingenti quantitativi di acque oleose - rifiuti pericolosi identificati con codice CER 13.5.07 sversandoli nell’impianto di depurazione WWT a servizio del deposito fiscale di Napoli della Kuwait Petroleum S.p.a. al fine di trarne profitto e, in particolare, di non sostenere le spese per il corretto smaltimento.
Accertato in Napoli dal 2010, con condotta perdurante.*

Nell’ambito di tale indagine è stato richiesto dal P.M. distrettuale in data 09.09.2015 decreto di sequestro preventivo per equivalente della somma di euro 326.279.779,00, successivamente emesso dal GIP presso quel Tribunale. Come può notarsi dalla lettura dei capi di accusa dell’una e dell’altra indagine si è trattata di aperta violazione della normativa ambientale da parte di veri e propri “giganti” nel settore delle fonti energetiche i quali, a dispetto del prestigio connesso alla loro posizione, non hanno esitato a porre in essere quelle condotte al solo scopo utilitaristico, ovverosia di risparmiare sulle spese per il corretto smaltimento dei loro rifiuti. Per di più creandosi così una disponibilità finanziaria possibile fonte di utilizzazioni “alternative”, secondo il *trend* ricorrente. Tanto che, seppur non direttamente riguardanti violazioni della normativa ambientale, la predetta indagine ENI ha svelato ulteriori condotte penalmente antigiuridiche (oltre ad anomale interferenze di importanti settori governativi sulle attività imprenditoriali, tali da determinare, dopo che erano state svelate, le dimissioni di un Ministro), separatamente trattate, previo stralcio dal procedimento principale, dalla medesima Procura della Repubblica di Potenza, per i delitti di truffa aggravata, peculato, concussione ed altro. Realtà, questa, che altro non fa che confermare ciò che si affermava nella precedente relazione circa l’abituale accompagnarsi col crimine ambientale di altre condotte in violazione di norme penali rientranti nella categoria di quelle dei “colletti bianchi”.

Come del resto è normale che sia proiettandosi il delitto ambientale in quella particolare orbita dei delitti dell’impresa deviata, quindi dell’economia deviata, quindi della politica deviata.

Ed infatti, nel corpo della relazione dello scorso anno, si era così interloquito: “Può così avvenire che l’ambito delle investigazioni, partite dalle violazioni ambientali, si allarghi a dismisura oltrepassando gli iniziali confini spaziali;



ed è allora che ci si rende conto di quanto provvida sia stata la previsione del legislatore del 2010 che, con la Legge n. 136, ha affidato la competenza ad investigare in ordine al delitto di cui all'art. 260 T.U.A. al pubblico ministero distrettuale, nella confermata consapevolezza che dietro tale delitto si nasconde una realtà criminale che solo approfondite, vaste e sofisticate indagini possono svelare.

E ciò non solo per l'ampiezza di tali fenomeni delittuosi quando realmente sono tali da integrare gli estremi del citato reato; ampiezza qui intesa dal punto di vista territoriale che, quindi, varca gli ambiti circondariali e, spesso, anche quelli distrettuali, sì da dover necessariamente cadere sotto il controllo dell'organo di coordinamento nazionale. Ma anche per la portata criminale delle condotte che, riferendosi ad una organizzazione di attività, spesso si mostrano in maniera variegata, ovverosia investendo altri campi del crimine, diversi da quelli specificamente riguardanti reati ambientali. Ancora una volta, quindi, ponendosi l'esigenza della presenza di organi inquirenti distrettuali che siano adusi al rapporto con quello di coordinamento nazionale; e ciò al fine di consentire quella immediata circolazione delle notizie che è essenziale per una seria ed efficace azione di contrasto del crimine, specie quello organizzato.”

Quanto a *sub b*), ovverosia le “deviazioni dal solco della legalità”.... delle imprese svolgenti attività nello specifico settore della gestione dei rifiuti”, numerosi sono stati i casi trattati dalle competenti Direzioni Distrettuali nel periodo preso in considerazione.

Basta a tal fine fare riferimento al procedimento penale n. 12688/14 R.G.N.R. della DDA di Brescia, avente per oggetto gravissime violazioni della normativa ambientale poste in essere dai responsabili di un importante gruppo industriale operante nel settentrione d'Italia. Orbene, tale indagine ha consentito di far emergere altresì una insidiosissima attività delittuosa posta in essere da un gruppo organizzato operante nel settore delle false polizze fideiussorie, talmente imponente da aver investito l'intero territorio nazionale, ed operando ai danni di imprese anche di primaria importanza operanti nel campo dei pubblici appalti.

Oppure al procedimento penale n. 6569/14 R.G.N.R. della DDA di Perugia, con indagini che hanno riguardato una importante struttura aziendale presente su tutto il territorio nazionale, la società GESENU, e relativa ad una attività organizzata di traffico illecito rifiuti.

Da notare che la attività investigativa in corso, concretizzatasi in atti di sequestro, fa ipotizzare l'esistenza di infiltrazioni o interessamenti della criminalità di stampo mafioso. Al punto che, anche sulla scorta degli esiti investigativi, la Prefettura di Perugia ha emesso provvedimenti interdittivi antimafia.



Ed, ancora, al procedimento penale n. 5695/2014 R.G.N.R. della DDA di Firenze, che delinea il concorrere nella illecita gestione di rifiuti di grosse imprese toscane di primaria importanza nell'ambito della lavorazione della carta, nonché di aziende di buona parte del territorio nazionale specializzate nella gestione dei rifiuti, e di trasportatori in odor di camorra.

Il quadro che ne emerge è, da un lato, desolante e, dall'altro, tale da stimolare ulteriormente all'impegno chi ha il compito di analizzare tale realtà per portare a perfezionamento la strategia di contrasto di questa pericolosissima criminalità che, vestendo i panni di quella stessa legalità cui arrega pregiudizio, risulta ben più pericolosa di altre, ivi compresa quella di tipo mafioso dalla quale, dopo il noto periodo che va dalla fine degli anni '80 a quella degli anni '90, risulta essersi separata, avendo ben compreso il pericolo rappresentato dal fatto di essere quella criminalità potentemente e costantemente sotto il riflettore delle investigazioni. Con la potenziale conseguenza di queste ultime di coinvolgere tutti coloro che con il detto crimine si interfacciavano.

Ed, invece, il crimine ambientale oggi si basa sulle proprie forze, e può ben definirsi sostanzialmente autoreferenziale, grazie alla capacità che ha avuto di perfezionarsi anche al fine di rendersi completamente autosufficiente, con la sola eccezione della necessità e/o opportunità che ha chiunque opera in grande stile in ambiti criminali che creano ricchezza illecita, di instaurare rapporti con i pubblici poteri attraverso lo strumento della corruzione.

Sicchè, se nel periodo passato di cui s'è detto le strutture dedite alla alterazione criminale del ciclo dei rifiuti, per disporre di luoghi ove smaltire illegalmente, si erano rivolte alla camorra, oggi sono in condizioni di disporre di discariche legali ove operare illegalmente, avendo nel frattempo utilizzato gli strumenti offerti dai circuiti finanziari per fare fronte, acquisendo la disponibilità di tutto ciò che occorre, ad ogni esigenza connessa alla gestione del ciclo predetto.

Vuol cioè dirsi che in una situazione che vede concentrarsi nelle mani di un numero limitato di imprese la gestione in questione, è quasi la regola che queste dispongano di tutte le articolazioni aziendali occorrenti per il prelievo, il trasporto, il trattamento ed il successivo avvio verso la destinazione finale che, in verità, solo in parte limitata è quella che dovrebbe essere, ovverosia il recupero o il riciclo, essendo invece riservata alla discarica la parte più significativa dei rifiuti.

E', invero, invalsa, nel settore imprenditoriale in questione, la consapevolezza che i maggiori margini di guadagno corrispondono al minore impegno nella gestione, specie in termini di (mancato) svolgimento di quelle attività di trattamento necessarie per evitare lo smaltimento in discarica.



Vale, cioè, la regola secondo cui “il rifiuto meno lo tocchi e più guadagni”. E ciò è tanto più facile quanto maggiore sia la possibilità di saturare il ciclo del rifiuto utilizzando una unica filiera aziendale. Ne deriva la illegalità di una tale gestione che, se organizzata, ripetuta nel tempo ed avente ad oggetto rilevanti quantitativi di rifiuti, vale perfettamente ad integrare gli estremi del reato di cui all’art. 260 D.lgs. 152/2006.

Si è visto così realizzarsi in pieno quel fenomeno che già la accorta giurisprudenza della Suprema Corte aveva messo a fuoco anche allo scopo di chiarire il senso giuridico della “abusività” della gestione, cioè della possibilità di trovarsi di fronte ad una realtà illegale pur in presenza di strutture e dinamiche legali, ove le indagini dovessero smascherare la deviazione della attività concernente la gestione dei rifiuti da almeno una delle regole che ne disciplinano il ciclo.

La detta indagine bresciana, ad esempio, ciò lo ha posto chiaramente in rilievo, dando conto di una vera e propria strumentalizzazione del modello imprenditoriale ai fini della consumazione del delitto di attività organizzata finalizzata al traffico illecito dei rifiuti, e cioè la creazione di un vero e proprio reticolo imprenditoriale retto da una politica aziendale che può ben definirsi criminale, in quanto ispirata alla sistematica violazione della normativa ambientale per il conseguimento di profitti, da definirsi senz’altro illeciti perché frutto della violazione di norme disciplinanti il corretto svolgimento del ciclo dei rifiuti. Profitti che si inseriscono nel circuito costituito da quel reticolo di cui s’è detto, e tali da consentire vantaggi economici che vanno ben al di là del semplice risparmio direttamente correlato alla delittuosa violazione delle regole.

Il vero è che, complice la crisi economica che induce le politiche imprenditoriali ad imboccare le strade più brevi per perseguire i profitti, si tende sempre più ad abbandonare la via segnata dalla normativa comunitaria e nazionale. Ovverosia quella da cui deriva il precetto da osservarsi da qualsiasi operatore nel campo dei rifiuti, ispirantesi ai principi generali e costituente la base ed il metro di misura della liceità delle condotte, in forza del quale il rifiuto, ovverosia quella cosa della quale il produttore intende disfarsi, vede la propria sorte svolgersi secondo il seguente ordine di priorità:

1. Recupero;
2. Riciclo;
3. Smaltimento.

Così intendendosi che allo smaltimento in discarica il rifiuto potrà essere avviato come soluzione residuale, a seguito dell’indispensabile trattamento, e solo quando quest’ultimo non ne consente



né il riciclo né il recupero.

Il contrario, invece, è ciò che oggi si verifica, come può affermarsi alla luce delle indagini che scoprono fatti sussumibili sotto la detta fattispecie penalmente antigiuridica, che ancora costituisce il migliore strumento posto a disposizione dell'apparato repressivo dello Stato per contrastare tali fenomeni criminali in tema di rifiuti.

Ancor meglio ed ancor di più, per ciò che riguarda tale settore del crimine ambientale, dei nuovi eco-reati introdotti nel 2015 nel codice penale. Questi, invero, affrontano e reprimono il fenomeno nel suo "fatto", mentre la detta fattispecie lo affronta nel suo "farsi" e, quindi, quando ancora il danno ambientale non si è verificato, e ci si trova di fronte a condotte aventi la potenzialità di cagionarlo.

Ed è noto a chi si occupa di tale materia che, quando il danno ambientale da rifiuti ha avuto luogo, è una ben magra consolazione individuarne e punirne i responsabili, al cospetto di una natura che grida vendetta per il male arrecatole, e che presenta il suo conto anche a distanza di tempo, spesso di molto tempo. Ed a tal punto v'è ben poco da poter ripristinare.

Il vero è che, per ragioni che non in questa sede possono affrontarsi perché di natura squisitamente politico-economica, il sistema della gestione dei rifiuti in campo nazionale si è sempre basato e continua a basarsi sulla commistione di attività legali ed illegali. Che si sono integrate ad un punto tale da determinarsi una vera e propria crisi di funzionalità del sistema stesso ogni qualvolta un qualunque amministratore della cosa pubblica intende riportare l'intera gestione stessa sotto l'egida della legalità. Si constaterrebbe, così come di fatto si constata quando eccezionalmente e meritoriamente ciò avviene, un inceppamento del meccanismo con effetti immediatamente visibili, che vengono sfruttati dalle consorterie criminali dell'ambiente, e da loro consapevoli o inconsapevoli referenti politici, per riportare, o tentare di riportare, l'"apostata" al precedente "credo".

Di ciò è chiaro esempio la situazione della gestione dei rifiuti di Roma che, da tempo memorabile, si è fondata su quella commistione.

Ciò posto in rilievo per quanto riguarda la attuale realtà, va tuttavia detto -per debito di completezza espositiva da parte di un Ufficio che dispone degli strumenti per farlo- che in una prospettiva neppure tanto lontana ancora una volta potrebbero verificarsi, a livello più sofisticato ed alto, interconnessioni con altre forme di criminalità organizzata. E tanto per effetto della evoluzione di queste ultime che, col tempo, si sono innalzate verso nuovi approdi



criminali che le vedono apparentemente prive delle vistose manifestazioni di quella che comunemente viene chiamata “mafia”..

Già nella stesura della precedente relazione, infatti, si era accennato alla consapevolezza del Polo C.A. di questa Direzione che le realtà criminali operanti nel settore dell’ambiente, “... proprio per le dinamiche operative e gli scopi che le contraddistinguono, spesso non disdegnano ed, anzi, ambiscono il rapporto con le centrali di tipo mafioso le quali, a loro volta, hanno “cambiato pelle”, smettendo i panni di gruppi monopolistici della violenza pura, sostituendo il potere delle armi con quello finanziario, attraverso il quale continuano a perpetrare la sopraffazione che le contraddistingue. E, pertanto, il Polo ha imboccato la via della perlustrazione degli ambiti, appunto, finanziari dell’agire dei criminali di cui si tratta, che altro non sono che compagini imprenditoriali che di rifiuti si occupano, le quali nel loro statuto occulto hanno inserito stabilmente il ricorso al delitto.

E, pertanto, non improbabile è il ricorso a qualsiasi strumento illecito di contorno della gestione dei rifiuti per sconvolgerne o, quanto meno, alterarne il ciclo, primi tra tutti i delitti contro la pubblica amministrazione e quelli di falso.

Quanto ai primi, soprattutto abusi d’ufficio e corruzione, utili per addomesticare gli organi amministrativi preposti alla tutela ambientale ed al rilascio delle autorizzazioni previste dalla legge. Senza, peraltro, dimenticare che quando nelle violazioni ambientali incorrono centrali economiche di primaria importanza capaci di esercitare la giusta persuasione, per non dire pressione, può pure avvenire che i problemi siano risolti attraverso la trasformazione dell’illecito in lecito, grazie ad interventi legislativi. Salvo poi incorrere, come più volte occorso allo Stato italiano, nelle dure sanzioni dell’Unione Europea, con la conseguenza che a pagare per le condotte di pochi sia l’intera comunità nazionale.

Quanto ai secondi, la falsificazione di qualunque cosa che ne possa formare oggetto, sia dal punto di vista materiale che ideologico, per garantirsi il profitto illecito.”

Ci si riferiva, in altri termini, al fenomeno che vede, come oggi universalmente si riconosce da parte dei più accorti analisti della situazione di interesse, la criminalità organizzata insidiosamente e subdolamente penetrare nel tessuto economico, superando ogni schema regionale ed ogni delimitazione territoriale, ponendosi al confine con la criminalità economica e con quella finanziaria, e spesso confondendosi con queste, proponendosi di conquistare il controllo, non solo di attività squisitamente criminali, ma anche di notevoli fasce di attività formalmente lecite, il tutto per rispondere ad una



più ampia strategia imprenditoriale volta a fornire un naturale sbocco alle attività criminose.

Le “potenzialità operative” che si sviluppano sono direttamente proporzionali al denaro utilizzato per finanziare attività economiche formalmente lecite. Denaro che, di fatto, è in tutto o in parte il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti che consentono alle organizzazioni criminali di inserirsi nei circuiti dell’economia legale proprio al fine di “...*assumere o mantenere il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri...*”.

Ed in tal caso, accanto a quello della corruzione, si utilizza il canale del riciclaggio che, insieme con quella, dà corpo all’ulteriore lato del “triangolo maledetto” (consorterie-corruzione-riciclaggio) che oggi caratterizza ogni seria attività criminale organizzata.

Ed in una situazione del genere non potrà né dovrà sembrare strano che al vertice di importanti realtà imprenditoriali proclivi alla sistematica violazione delle norme ambientali, e che godono della simpatia di influenti potentati politici, compaiano personaggi allenatisi nella palestra campana degli anni ’80-90, che vide il ruolo attivo delle più agguerrite organizzazioni camorristiche.

E, sul tema delle interferenze da parte della criminalità mafiosa nel settore ambientale un discorso a parte, per molti aspetti, va fatto per la Regione Sicilia ove gli interessi del crimine mafioso, per come avvenuto in parte anche nella Regione Calabria, si sono sempre rivolti, più che alla gestione illegale, a quella “legale”, con l’inserimento delle cosche, attraverso imprese loro emissarie, nella gestione dei servizi riguardanti i rifiuti sottratti, con metodi mafiosi, agli imprenditori onesti. Quindi, non già una alterazione, con le modalità poste in rilievo, del ciclo dei rifiuti nel suo svolgersi, bensì una distorsione criminale a monte che incide sulla scelta del soggetto che dovrà svolgerlo.

Ciò posto, va rilevato come pregevoli indagini della DDA di Caltanissetta nell’ambito del procedimento penale n. 1305/13 R.G.N.R. hanno consentito di far emergere di recente (ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal GIP presso il Tribunale nisseno in data 14.10.2016) una realtà che vede fondersi in un unico contesto criminale entrambi i predetti fenomeni, con il naturale ulteriore portato dei rapporti con pubblici funzionari infedeli ed il relativo corollario di delitti contro la pubblica amministrazione, in perfetta armonia con quelle nuove tendenze di cui si diceva quando si accennava agli albori che se ne intravedono. E, cioè, condotte tali da integrare gli estremi del delitto di cui all’art. 260 T.U.A. realizzati nello svolgimento di attività imprenditoriale “deviata”, per di più posta in essere da impresa avente sede in



Lombardia, con l'apporto di appartenenti a pubblici uffici, e poste in essere anche da soggetti concorrenti esterni della "cosa nostra" catanese ed ennese. L'esame dei capi di accusa dà pienamente il senso di ciò che si afferma e, pertanto, di tali capi si riporta lo stralcio di interesse:

Delitto previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 9 e 11 c.p., 260 D.L.vo 152/06, per avere in concorso tra loro e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con abuso della qualità di Responsabile unico del procedimento rivestita da Mammo Zagarella Diego, e il BOGNANNI di responsabile, di fatto e di diritto della sorveglianza del sito di Pasquasia per conto del commissario per l'Emergenza Bonifica, pubblici ufficiali, pianificato ed attuato lo smaltimento illegale di ingenti quantitativi di amianto e materiali ferrosi presenti sul sito minerario dismesso di Pasquasia, al fine di trarne ingiusti ed ingenti profitti personali.

In particolare:

- *il Gattuso con il concorso del Bognanni, che all'uopo presentava al Gattuso la ditta MAVICAR del Vicari Marco, uomo di sua fiducia in forza di pregressi rapporti criminali, e dell'ARANZULLA Giacomo, assunto come capocantiere e responsabile in solido dell'organizzazione di cantiere, della scelta degli operai, e del MAMMO ZAGARELLA che della operazione era pienamente informato in quanto beneficiario anch'egli delle dazioni in nero previste, pianificava ed attuava la rivendita a costi ufficialmente dimezzati rispetto al reale di ingenti quantitativi di rifiuti ferrosi, quantificabili in atto in non meno di 200 tonnellate, attuata tramite la ditta Vicari, dalla quale in tempi diversi si facevano consegnare ingenti somme in contanti,*
- *l'ARANZULLA, unitamente al consulente LO FARO Sergio ed a ROSSI Lorenzo, rispettivamente consulente e capostruttura tecnica della IEMME soluzioni ambientali s.r.l., capo gruppo e mandataria dell'ATI che si era aggiudicata l'appalto infra descritto, quali responsabili di tutti i movimenti illeciti dei rifiuti, agevolando nella rispettiva qualità rivestita all'interno della ditta IEMME del Gattuso, aggiudicataria dell'appalto, la sottrazione di ulteriore materiale ferroso nonché di circa settemila chilogrammi di rame, materialmente sottratto da centrali, motori e gruppi elettrici presenti sul sito, tra cui cavi di rilevante spessore per centinaia di metri, piattina da messa a terra spesso oltre un cm, per centinaia di metri, barre in rame pure proveniente dai quadri elettrici ad alta tensione dismessi presenti nei vari impianti, successivamente sequestrati al Vicari, e dai motori elettrici e trasformatori AT/MT/BT di enormi dimensioni di cui consentiva la estromissione dagli involucri con dispersione di olio dielettrico (sostanza tossico nociva altamente inquinante) ;*
- *il GATTUSO, unitamente a Paratore Carmelo titolare e amministratore della Paradivi Servizi s.r.l., pianificava ed attuava lo smaltimento illecito di ingenti quantitativi di amianto, con la complicità dei pubblici funzionari e dei responsabili della procedura amministrativa preposti al controllo dell'operato della ditta, in particolare modificando i tempi ed i termini di trattamento dei terreni da scarificare, delle lastre di cemento-amianto rimosse dagli edifici insistenti sul sito minerario, che venivano trattate con vernice normale anziché con vernici "incapsulanti" - assai più costose - necessarie al fine di garantire la non dispersione nell'aria di fibre d'amianto durante la programmata fase di rimozione dal sito, ed in ogni caso omettendo sulla maggior parte delle lastre di cemento amianto dismesse il trattamento su entrambe le facciate, nonché invertendo l'ordine logico dei lavori per cui procedevano prima alla scarificazione del terreno e poi allo smontaggio delle lastre di copertura, così in sostanza disperdendo nuovamente fibre d'amianto che andavano a depositarsi sul terreno scarificato;*
- *il VICARI, DI GRAZIA e gli IPSALE pianificavano e realizzavano, d'accordo di volta in volta con l'Aranzulla, con Bognanni e Gattuso, lo smaltimento sia dei materiali ferrosi che degli sfabbricidi in particolare provvedendo la ditta degli Ipsale a fornire al Vicari una parte dei mezzi di trasporto necessari, nonché ponendo a sua disposizione un impianto di calcestruzzi di loro proprietà in cui occultare parte dei rifiuti ferrosi fatti uscire illegalmente dal sito minerario dismesso di Pasquasia, che il Vicari provvedeva poi a rivendere dividendo i proventi con i pubblici ufficiali e con il Gattuso;*
REGALBUTO Carlo Cateno, in accordo con Bognanni e Ferrarello, concorreva nel far uscire gli ingenti carichi di materiale illecitamente trattato durante i propri turni di servizio provvedendo a spegnere gli impianti di videosorveglianza.

In Enna e provincia dalla metà del 2013 fino al 26.3.2014



Reato p. e p. 110, 416 bis c.p. per avere, non facendo parte dell'associazione, ma essendo in rapporti privilegiati con appartenenti alla stessa, quali RAMPULLA Sebastiano, SEMINARA Salvatore, BISOGNANO Carmelo, o con persone legate da rapporti parentali a primari esponenti dell'associazione, Aranzulla ottenendone vantaggi personali quali rapporti di lavoro subordinato con diverse ditte, nonché partecipando alla "sistemazione" dei lavori e partecipando anche a riunioni nelle quali erano presenti i vertici del tempo di cosa nostra catanese, all'epoca latitanti, indicando ad operatori economici come il GATTUSO Pasquale che ne accetta i consigli, i BERNA NASCA, quali imprenditori di cui servirsi per l'esecuzione dei lavori di Pasquasia commessi in appalto alla IEmme Soluzioni Ambientali s.r.l., ed i BERNA NASCA ottenendo in tal modo noli a freddo mascheranti sub-appalti, istituendo in precedenza rapporti societari quali prestanome di Rampulla Sebastiano, comunicando ad esponenti mafiosi quali Alfio Mirabile le pretese estorsive di Calcagno Domenico, e contribuendo con il pagamento delle somme richieste dall'associazione al suo mantenimento, concorso dall'esterno con l'associazione mafiosa "cosa nostra" operante in provincia di Enna e Catania.

In Enna e provincia dal 1998 al 26.3.2014

E tanto basta sul punto, per ciò che concerne la presente relazione.

In una realtà di tale tipo del tutto essenziale è il coordinamento delle forze schierate in campo dall'apparato repressivo dello Stato, e la armonizzazione delle dinamiche operative nel rispetto delle norme sostanziali e processuali.

Per questo di grande rilievo deve ritenersi la iniziativa di monitoraggio, maturata nel periodo qui preso in esame, del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e svolta in materia ambientale ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 20 febbraio 2006 n. 106.

E ciò anche perché, trattasi di un settore di intervento in cui non uniformi dinamiche investigative possono determinare l'indebolimento del contrasto dei reati ambientali.

E tale non uniformità, purtroppo, si riscontra di fatto in campo nazionale, in parte anche per le ragioni di cui si è detto nelle precedenti relazioni, a proposito dell'insufficiente rilievo dato da numerose Direzioni Distrettuali Antimafia alla parte del loro lavoro riguardante il delitto di cui all'art. 260 D.lgs. L.152/06.

Ma il problema, alla luce della introduzione degli eco-reati nel codice penale, che sono di competenza delle Procure "ordinarie", è di più ampia portata, e ciò spiega il provvido intervento della Procura Generale della Corte Suprema di cui si diceva. Sarebbe veramente dannosissimo, e tale da determinare serie conseguenze sulla reale portata della innovazione legislativa, se diverse interpretazioni della legge, soprattutto riguardo agli articoli 452 *bis* (inquinamento ambientale) e 452 *quater* (disastro ambientale) del codice penale, dovessero determinare un inceppamento della azione di repressione dei reati.



Pericolo, questo, non ipotetico, specie se si considera che, all'indomani della riforma, numerose sono state le voci critiche che si sono levate, spesso anche da parte di rinomati ambienti della dottrina e della stessa magistratura, nei confronti di una legislazione, certo migliorabile come ogni umana cosa, ma sicuramente apprezzabile sia nelle intenzioni che nella concreta attuazione.

E già a suo tempo questa Direzione, consapevole del buon uso che si è fatto della norma di cui all'art. 260 T.U.A., aveva definito prive di fondamento le censure mosse da più parti contro l'utilizzazione da parte della legge n. 68/2015 dello stesso avverbio "abusivamente" utilizzato nel predetto articolo, certa del fatto che nessun problema avrebbe potuto determinare, se correttamente interpretato alla luce della ormai assodata giurisprudenza. Come pure non allarmanti si erano ritenuti i termini "compromissione" e "deterioramento", utilizzati nelle nuove norme, che ad altro non possono fare riferimento che ad una alterazione della situazione ambientale preesistente.

Ed è proprio dei giorni in cui si redige la presente relazione l'intervento della Corte di legittimità in tema di delitto *ex art. 452 bis c.p.*, con la sentenza n. 10094/2016 R.G. del 21.09.2016, che ha concluso corrispondentemente alle superiori argomentazioni.

Così la Corte:

"Pare dunque opportuno ricordare, in relazione al requisito dell'abusività della condotta (richiesto anche da altre disposizioni penali), che con riferimento al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, originariamente sanzionato dall'art. 53-bis del d.lgs. 22/97 ed, attualmente, dall'art. 260 del d.lgs. 152/06, si è recentemente ricordato (Sez. 3, n. 21030 del 10/3/2015, Furfaro ed altri, non massimata) che sussiste il carattere abusivo dell'attività organizzata di gestione dei rifiuti - idoneo ad integrare il delitto - qualora essa si svolga continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati.

La sentenza, nella quale vengono escluse violazioni dei principi costituzionali rispetto ad eventuali incertezze interpretative connesse, tra l'altro, alla portata del termine «abusivamente», segue ad altre, in parte citate, nelle quali si è giunti alle medesime conclusioni (Sez. 3, n. 18669 del 8/1/2015, Gattuso, non massimata; Sez. 3, n. 44449 del 15/10/2013, Ghidoli, Rv. 258326; Sez. 3, n. 19018 del 20/12/2012 (dep. 2013), Accarino e altri, Rv. 255395; Sez. 3, n. 46189 del 14/7/2011, Passariello e altri, Rv. 251592; Sez. 3 n. 40845 del 23/9/2010, Del Prete ed altri, non massimata ed altre prec. conf.).

Tali principi sono senz'altro utilizzabili anche in relazione al delitto in esame, rispetto al quale deve peraltro rilevarsi come la dottrina abbia, con argomentazioni pienamente condivisibili, richiamato i contenuti della direttiva 2008/99/CE e riconosciuto un concetto ampio di condotta «abusiva», comprensivo non soltanto di quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore

ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative.

Ed, ancora, in ordine al significato da attribuire a quei due termini di cui si diceva:

Nell'individuazione del significato concreto da attribuire ai termini «compromissione» e «deterioramento» non assume decisivo rilievo la denominazione di «inquinamento ambientale» attribuita dal legislatore al reato in esame, che evidenzia, sostanzialmente, una condizione di degrado dell'originario assetto



dell'ambiente e neppure sembra di particolare ausilio la definizione contenuta nell'art. 5, comma 1, lett 1-ter del d.lgs. 152/06, che lo stesso articolo, in premessa, indica come fornita ai fini dell'applicazione di quello specifico testo normativo, così come il riferimento ad un «deterioramento significativo e misurabile» contenuto nella definizione di danno ambientale nell'art.300 del medesimo d.lgs.

Più in generale, deve ritenersi non rilevante, a tali fini, l'utilizzazione del medesimo termine nel d.lgs. 152/06 (o in altre discipline di settore) non soltanto perché effettuata in un diverso contesto e per finalità diverse, ma anche perché, quando lo ha ritenuto necessario, la legge 68/2015 ha espressamente richiamato il d.lgs. 152/06 o altre disposizioni.

L'indicazione dei due termini con la congiunzione disgiuntiva "o" svolge una funzione di collegamento tra i due termini - autonomamente considerati dal legislatore, in alternativa tra loro - che indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema caratterizzata, nel caso della "compromissione", in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di "squilibrio funzionale", perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema ed, in quello del deterioramento, come "squilibrio strutturale", caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi.

Da ciò consegue che non assume rilievo l'eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all'art. 452-quater cod. pen.

Quindi, niente di quanto paventato dai detrattori della legge, sì da potersi concludere che, spesso, la tendenza a discettare per puro spirito critico finisce per assecondare e, comunque, agevolare un crimine le cui caratteristiche ed i cui spregevoli scopi si sono sopra delineati, e che dispone di fior di esperti e specialisti, pronti a mettere i loro strumenti a disposizione dell'illecito.

A puro titolo esemplificativo in tema di “non uniformi dinamiche investigative”, può dirsi che a volte accade, così, che operatori commerciali nel campo dei rifiuti privi di scrupoli sfruttino le diverse interpretazioni di norme esistenti da parte di organi inquirenti per scegliere l'uno o l'altro territorio ove svolgere attività riguardanti il ciclo dei rifiuti.

Ad esempio, in tema di reati ambientali non di competenza distrettuale (quindi diversi da quello previsto dall'art. 260 D.lgs. 152/06) -vedasi il reato di cui all'art. 259 Testo Unico Ambientale (traffico illecito di rifiuti)- può accadere che esportatori di rifiuti si indirizzino verso alcune strutture portuali, piuttosto che altre, scelte proprio per la diversa interpretazione che nel relativo territorio si dà circa la sussistenza dei requisiti in forza dei quali ritenere lecita od illecita la esportazione.

Fenomeno questo che, per allargare la visuale al campo internazionale, corrisponde a quello che vede oggi alcuni porti europei “favoriti” rispetto ad altri, ed in particolare rispetto a quelli italiani, per la minore rigidità dei controlli effettuati dalle autorità doganali che, ovviamente, si uniformano al livello della attività repressiva adottata nel relativo Paese.

Ed ancora, sempre a titolo esemplificativo questa volta con riferimento al delitto di cui all'art. 260 sopra richiamato, alle difformità di valutazioni, sia da parte di Uffici inquirenti che giudicanti, che si riscontrano in merito alla sussistenza delle esigenze di cautela che giustificano la adozione di



provvedimenti cautelari, vuoi personali che reali. Soprattutto per ciò che riguarda la corretta individuazione della protrazione della condotta delittuosa, che non può prescindere dalla natura del reato stesso.

E la iniziativa della Procura Generale della Corte di Cassazione di cui si sta trattando si inserisce, per di più, in un'area che rimane al di fuori della sfera di intervento di questa Direzione, i cui compiti si sono sempre limitati all'unico reato di competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia, ovverosia il citato art. 260 del T.U.A.

In tale area più ristretta la Direzione ha continuato ad operare anche nel corrente periodo, sia attraverso gli atti d'impulso indirizzati alle Direzioni Distrettuali (contenenti anche le linee guida da seguire al di là del caso specifico), sia con la azione svolta dai magistrati addetti al collegamento investigativo con i vari Distretti i quali, presso ciascuna Direzione di competenza, si sono resi latori dei risultati della attività di analisi svolta dalla Direzione Nazionale attraverso il suo Polo Criminalità Ambientale, messi a fattor comune in occasione di apposite riunioni interne dell'intero Ufficio.

Per la verità, questa Direzione da tempo ha anche posto in essere la attività che è stata definita di "monitoraggio rifiuti", relativa ai reati ambientali di competenza delle Procure ordinarie che potrebbero essere "reati spia" del delitto di cui all'art. 260 T.U.A.; tuttavia, basandosi il predetto monitoraggio su trasmissione di notizie a carattere "volontario", così come negli anni precedenti, non tutti gli Uffici (ed in particolare i più grossi) hanno provveduto ad effettuarla, ovvero a consentire l'accesso diretto nei rispettivi registri notizie di reato limitatamente alle violazioni in questione. Sicché la visione del fenomeno, seppur estremamente utile ai fini dei compiti affidati alla Direzione, risulta parziale; ed è rimasta ancora irrisolta, perché bloccata dalla esigenza del rispetto del segreto investigativo, la questione relativa alla possibilità di attuare forme di coordinamento investigativo tra Procure ordinarie nei casi in cui se ne verificano i presupposti.

D'altra parte, pur trattandosi questa volta di un obbligo di legge, si è constatato anche il mancato adempimento dei doveri di comunicazione di cui all'art. 118 *bis* disp. att. c.p.p., per come novellato dalla legge n.68/2015, in ordine ai procedimenti pendenti per i nuovi eco-reati previsti dal codice penale.



Quanto all'andamento delle iscrizioni per il delitto ambientale di competenza delle Direzioni Distrettuali nel periodo preso in esame, si riporta la tabella di cui appresso.

Procedimenti iscritti dal 1.7.2015 al 30.6.2016 per il reato di cui all'art. 260 I. 152/06			
Sede	noti	indagati	ignoti
ANCONA	4	10	
BARI	5	12	
BOLOGNA	17	89	2
BRESCIA	4	9	2
CAGLIARI	4	11	
CALTANISSETTA			
CAMPOBASSO			
CATANIA	4	29	
CATANZARO	4	11	
FIRENZE	8	41	1
GENOVA	3	6	1
L'AQUILA	2	12	
LECCE	2	23	
MESSINA	2	21	
MILANO	9	59	1
NAPOLI	22	198	2
PALERMO	1	3	
PERUGIA	3	48	
POTENZA			1
REGGIO CALABRIA	3	16	1
ROMA	3	11	
SALERNO			1
TORINO	16	64	
TRENTO	1	1	
TRIESTE	3	25	
VENEZIA			
TOTALE	120	699	12



I dati contenuti nella superiore tabella sono particolarmente interessanti, specie se rapportati a quella dell'anno 2015 che non segnalava, raffrontata alla sua precedente, particolari diversità, e confermava la prosecuzione di un *trend* (quello del graduale spostarsi verso nord dei fenomeni delittuosi riguardanti i traffici organizzati di rifiuti) corrispondente a quanto rappresentato da questa Direzione in merito al ritorno nel loro alveo naturale di tali manifestazioni criminali, che rispondono alla logica della criminalità d'impresa, tipica dell'Italia centro-settentrionale. Territorio, peraltro, ove si realizzano la più numerose ed importanti opere pubbliche.

Questa volta la differenza in termini numerici dei dati è alquanto più rilevante, perché si passa dalle n. 113 iscrizioni di procedimenti contro noti dello scorso anno alle n. 120 del corrente, e dai n. 541 precedenti indagati ai n. 699 di quest'anno. Resta quasi identico il numero dei procedimenti contro ignoti (n. 13 vs n. 12).

Indubbio, quindi, che il fenomeno sia in crescita, così come in espansione è la relativa attività di repressione da parte del sistema giudiziario. Quindi, le imprese delinquono di più in materia ambientale, il che significa che la attività di prevenzione è carente quando, invece, dovrebbero accentuarsene le capacità proprio a fronte di detta tendenza.

Ma ancora più significativo è il dato riguardante la distribuzione delle iscrizioni, che passa, per le Procure del Nord, dalle n. 40 dello scorso anno alle n. 53 del corrente con n. 253 indagati, mentre il numero delle iscrizioni al Sud rimane sostanzialmente immutato (42 vs 43). Per l'Italia centrale, invece, si scende da n. 30 a n. 20 iscrizioni, sostanzialmente per la drastica riduzione di quelle della Procura della Repubblica di Roma, che passano dalle n. 12 dell'anno precedente, con n. 107 indagati, alle n. 3 attuali, con n. 11 indagati. Infine, nel Distretto di Cagliari le iscrizioni passano da n. 1 con n. 4 indagati, a n. 4 con n. 11 indagati.

Di rilievo, al sud, il numero di iscrizioni della Procura della Repubblica di Napoli, che passa da n. 12 a n. 22, mentre gli indagati passano da n. 87 a n. 198.

La lettura di detti elementi porta a non opinabili conclusioni: il *trend* di cui si erano percepiti i segnali negli anni precedenti, dello spostamento del fenomeno del crimine ambientale connesso ai rifiuti speciali da Sud verso Nord, ha ormai conseguito i suoi effetti. Agevolato anche dalla fine della migrazione dei rifiuti dal settentrione industriale verso il meridione, che ha fatto sì che la gestione illegale del ciclo rimanga all'interno della stessa area territoriale, con lo sfruttamento del sistema di cui si diceva all'inizio della presente relazione.



Cresce, quindi, la patologia delle imprese deviate, ma anche quella connessa alla scarsa attività di prevenzione, quando addirittura non si verificano connivenze tra imprese ed organi preposti alla vigilanza.

Il rilevante dato napoletano, a sua volta, si spiega: sia con i fenomeni criminali autoctoni che si sviluppano in un'area avente spiccata tendenza alle violazioni ambientali; sia con il venire alla luce di vicende pregresse connesse a quel terribile passato che ha sconvolto il territorio del Distretto partenopeo; e sia con l'impegno di una Procura Distrettuale che non è rimasta inerte dinnanzi a quello scempio.

Sul tema delle indagini in questione collegato ai compiti di coordinamento della Direzione, va rilevato il dato della mancata convocazione di riunioni di coordinamento tra diversi Uffici distrettuali impegnati in indagini per il delitto citato di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti che siano connesse o collegate.

E ciò per il semplice fatto che non si è mai verificato un caso del genere, così come, corrispondentemente, non si sono mai verificati casi di “doppie intercettazioni” in materia, nonostante trattisi di investigazioni in cui è imprescindibile il ricorso ad attività tecniche di quel genere, che infatti caratterizzano lo svolgimento delle relative indagini.

Sul punto sarebbe semplicistico affermare che ciò sia dovuto alla esistenza di una efficace attività di coordinamento in campo nazionale, svolta in modo tale da impedire che più Uffici si occupino del medesimo fenomeno criminale, sì da sovrapporre le investigazioni, così come avviene in altri settori del crimine. Le cause, invero, sono da individuarsi in altri fattori, quali ad esempio:

1. Il non rilevante numero di quel tipo di indagini, da ricollegarsi alla più volte segnalata non particolare sensibilità delle Procure Distrettuali verso le predette, specie quando sono avulse da fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso. Di tal che condotte sussumibili sotto la fattispecie delittuosa rimangono oggetto di indagini per reati contravvenzionali da parte delle Procure ordinarie, che non possono esperire, atteso il titolo di reato, attività di intercettazione; con la conseguente impossibilità dell'insorgere del fenomeno delle “doppie” che fa scattare il coordinamento.
2. Ma anche una probabile sorta di “territorializzazione” delle corrispondenti attività criminali, frutto di una ripartizione delle sfere di intervento tra gli operatori del settore che, corrispondendo ad imprese commerciali “deviate” (e, quindi, criminali), impostano la loro azione in termini tali da evitare sovrapposizioni e/o invasioni di campo. E ciò a dispetto della



ampiezza territoriale che caratterizza la consumazione del delitto di cui all'art. 260 T.U.A. nelle sue più gravi manifestazioni.

Speculare a tale realtà è quella delle questioni che spesso insorgono in materia di competenza per territorio in ordine al predetto delitto, non però in termini di contrasti tra Uffici del pubblico ministero, bensì di conflitti di competenza tra giudici.

E tanto si afferma in quanto ancor oggi dispiace constatare come sfuggano spesso ad organi giudicanti i criteri per una corretta determinazione della detta competenza in ordine al delitto di attività organizzate finalizzate al traffico illecito dei rifiuti, a dispetto della nient'affatto oscura giurisprudenza della Corte di Cassazione.

E le conseguenze sono gravissime, specie se i conflitti insorgono nella fase delle indagini preliminari, in quanto determinano seri effetti sulla tempestività dell'intervento repressivo, che spesso comporta la adozione di misure cautelari reali anche finalizzate a preservare l'ambiente, che di fatto rimangono bloccate.

E si rimpiange, allora, che in tali casi non abbia avuto luogo la convergenza investigativa tra indagini di diversi pubblici ministeri, che avrebbe comportato l'intervento di coordinamento di questa Direzione, ovvero che non sia insorto contrasto di competenza tra i predetti, tale da comportare la risoluzione da parte della Procura Generale presso la Corte di Cassazione. Ecco perché, poco sopra, si lamentava la non adeguata tensione delle Direzioni Distrettuali verso le indagini per il delitto di cui all'art. 260 T.U.A., che determina, di fatto, la rimessione della corretta qualificazione giuridica dei fatti alla polizia giudiziaria.

E, sempre in tema di competenza, già sin d'ora si segnala il possibile caso di connessione di procedimenti tra il delitto appena citato (di competenza distrettuale) e quelli, più gravi, di inquinamento o disastro ambientale, di competenza ordinaria. Ove il luogo di consumazione di questi ultimi dovesse individuarsi in distretto diverso rispetto a quello di consumazione del delitto *ex art. 260 T.U.A.*, si avrà per questo lo spostamento della competenza sulla Direzione Distrettuale corrispondente al luogo di consumazione degli altri. In tal caso avverrà che la investigazione più articolata nel suo svolgersi, senz'altro quella per il delitto in tema di rifiuti che, per di più, cronologicamente avrà preceduto, secondo il naturale ordine delle cose, quella per l'inquinamento o disastro ambientale, dovrà appartenere a diverso Ufficio distrettuale. Il che potrà avere delle conseguenze in termini di accuratezza e completezza delle ulteriori investigazioni e di sviluppo del procedimento.

